

Allegato "A" al n. 32077 di fascicolo

STATUTO ANB HOLDING S.R.L.

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

**Articolo 1**

**Denominazione**

1. La società è denominata: **"ANB HOLDING SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**, ovvero anche in forma abbreviata «**ANB S.R.L.**»

**Articolo 2**

**Sede**

**2.1** La società ha sede nel Comune di Bologna, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese di Bologna, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile (di seguito «**c.c.**»).

**2.2** L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (quali, a titolo meramente esemplificativo, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al precedente paragrafo 2.1; il trasferimento della sede in un Comune differente da quello indicato al precedente paragrafo 2.1 dovrà essere deliberato dall'assemblea dei soci che potrà inoltre istituire e sopprimere eventuali sedi secondarie.

### Articolo 3

#### Oggetto

**3.1** La società ha per oggetto ogni attività direttamente o indirettamente connessa al settore agricolo. La Società è altresì impegnata ad esercitare tutte le attività riferibili al settore agroindustriale ed agroalimentare ivi incluse tutte quelle relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche di provenienza agricola, con particolare riferimento ai prodotti, sottoprodotti e derivati del settore bieticolo saccarifero. Tutte le attività verranno svolte nell'osservanza della normativa che disciplina le specifiche materie e, quindi, previa assunzione delle autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni eventualmente richieste.

Tutte le attività, nel seguito meglio specificate, potranno essere realizzate dalla società sia in proprio che tramite le società da essa partecipate, ovvero tramite accordi, intese, partnership, joint ventures, contratti di rete, associazioni o società con altri partner finanziari, industriali o terzi investitori.

In particolare, in tutti i settori sopra indicati, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e mezzi tecnici;

- progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo e manutenzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

li, con particolare riferimento a quelle di provenienza agricola;

- ricerca e sviluppo nel campo della utilizzazione delle energie da fonti rinnovabili, dell'uso razionale dell'energia e dei servizi energetici;

- la produzione e la commercializzazione di energie da fonti rinnovabili, mediante l'acquisto, il trasporto, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di biomasse di origine vegetale e/o animale e l'utilizzo delle stesse per produrre energia elettrica alternativa;

- assumere partecipazioni in aziende che operano, direttamente o indirettamente, nei settori sopra indicati, nonché svolgere, nei confronti delle imprese controllate, funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento delle attività da esse esercitate;

- erogare alle aziende, operanti nei settori sopra indicati, assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa, finanziaria per la valutazione e l'avvio di iniziative e progetti, ivi compreso l'individuazione delle migliori tecnologie produttive da utilizzare, lo studio e l'analisi del contesto normativo nazionale e comunitario, i percorsi autorizzativi necessari per tali attività;

- erogare finanziamenti alle aziende partecipate, direttamente o indirettamente per il tramite di società da essa controllate;

- effettuare, per conto proprio o di terzi, ricerche, studi, indagini di mercato ed ogni altro approfondimento nei settori sopra indicati, anche attraverso la partecipazione a progetti o programmi comunitari e/o nazionali.

**3.2** La Società potrà svolgere direttamente, nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quella delle partecipate o controllate medesime.

**3.3** La società, nell'osservanza della normativa che disciplina le specifiche materie e, quindi, previa assunzione delle autorizzazioni, abilitazioni ed iscrizioni eventualmente richieste, e nel rispetto di tutte le altre condizioni previste, può compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria (esclusa la raccolta del risparmio) ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento dello scopo sociale; a tal fine potrà contrarre mutui, comunque garantiti, prestare fidejussioni, anche a favore di terzi, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo od affine, comunque con esclusione di ogni fine di collocamento, esclusa ogni attività nei confronti del pubblico ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto purché ciò sia esercitato in misura non prevalente rispetto all'attività ordinaria ed anche nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 197 del 1991 e successive anche per quanto attiene all'intervento degli intermediari abi-

litati, ed al D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

#### **Articolo 5**

##### **Domicilio**

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco e/o sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

#### **CAPITALE - QUOTE - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTO SOCI - DIRITTO**

##### **DI RECESSO**

#### **Articolo 6**

##### **Capitale sociale**

6. Il capitale sociale è di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti c.c.

Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti né possono essere attribuiti particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

## **Articolo 7**

### **Finanziamenti**

**7.1** La società potrà ricevere dai soci versamenti volontari in conto capitale e a fondo perduto che, ai sensi della normativa in materia, non costituiscano forme vietate di raccolta del risparmio. I soci potranno altresì effettuare finanziamenti volontari, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con o senza interessi, alla società, nei limiti e con le modalità di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 3 marzo 1994 e di ogni altra successiva disposizione normativa od altre delibere del sopracitato Comitato in merito, nonché in ottemperanza alla normativa tempo per tempo vigente in materia.

**7.2** Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

## **Articolo 8**

### **Trasferimento delle quote**

**8.1** Le quote sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

**8.1.1** La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di quote.

**8.1.2** Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto

tra vivi ed a causa di morte di quote o di diritti di opzione.

Ove indicato quote deve comunque leggersi "quote e diritti di

opzione".

**8.1.3** Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'inten-

dono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia

accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro ti-

tolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento,

dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e

donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non

preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso

dal denaro, i soci acquisteranno le quote versando all'offe-

rente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di

accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

**8.1.4** L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione,

da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiducia-

rio) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto dispo-

sto dal presente articolo.

**8.1.5** Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si inten-

dono comprese la successione legittima o testamentaria, a ti-

tolo universale o particolare, a persona fisica o sociale.

**8.1.6** Nell'ipotesi di trasferimento di quote per atto tra vivi

e seguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto,

l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro so-

ci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri

diritti amministrativi e non potrà alienare le quote con effetto verso la società.

**8.2.1** Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie quote dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per la totalità delle quote cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

**8.2.2** Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le quote offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

**8.2.3** Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'eser-



cizio della prelazione loro spettante.

**8.2.4.1** La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

**8.2.4.2** Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle quote offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le quote offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le quote all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

**8.2.5** Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle quote offerte, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle quote stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle quote all'acquirente indicato nella comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle quote, potrà entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni trasferire tale numero di quote al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi

alle disposizioni di questo articolo.

**8.2.7** Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle quote. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

**8.2.8** Non sono soggetti ad autorizzazione i trasferimenti di quote che avvengano a favore:

- del coniuge, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado;
- di Imprese controllate, collegate, controllanti e imprese comunque facenti parte del gruppo, ai sensi dell'articolo 2359 del c.c.

**8.2.9** Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

## **Articolo 9**

### **Recesso e esclusione**

**9.1** Il recesso è consentito nei soli casi tassativamente previsti dalla legge.

**9.2** Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

## **ASSEMBLEA**

### **Articolo 10**

#### **Convocazione dell'assemblea**

**10.1** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministra-

tivo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

**10.2** L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

**10.3** In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco o dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

**10.4** L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

**10.5** L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con telegramma, lettera raccomandata a/r, fax o posta elettronica inviati almeno otto giorni prima dell'assemblea.

## **Articolo 11**

### **Assemblee di seconda e ulteriore convocazione**

**11.1** Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nel-

l'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

**11.2** L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

## **Articolo 12**

### **Assemblea totalitaria**

**12.1** Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

**12.2** In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

## **Articolo 13**

### **Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum**

**13.** L'assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza e le maggioranze previste dalla legge.

## **Articolo 14**

### **Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum**

14. L'assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza e le maggioranze previste dalla legge.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale con diritto di voto che può essere esercitato in assemblea per le delibere inerenti:

a. il cambiamento dell'oggetto sociale;

b. la trasformazione;

c. l'aumento del capitale sociale;

d. operazioni di fusione o scissione;

e. lo scioglimento anticipato;

f. la proroga della durata;

g. la revoca dello stato di liquidazione;

h. il trasferimento della sede sociale all'estero;

i. l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie;

j. modifiche dello statuto.

#### **Articolo 15**

##### **Norme per il computo dei quorum**

15. Ai fini del computo del quorum costitutivo e deliberativo si applicano le norme di legge pro tempore vigenti.

#### **Articolo 16**

##### **Legittimazione a partecipare alle assemblee e diritto di voto**

16. Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti pro-

porzionale alla sua partecipazione.

## Articolo 17

### Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

**17.1** Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.

Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

**17.2** La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

**17.3** Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

**17.4** La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

**17.5** Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

**17.6** Le deleghe non possono essere rilasciate a società con-

trollate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

## **Articolo 18**

### **Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione**

**18.1** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

**18.2** L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

**18.3** Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

**18.4** Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

**18.5** Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

**18.6** Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea;

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);

c) le modalità e i risultati delle votazioni.

## **Articolo 19**

### **Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori**

**19.1** L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

**19.2** L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formalizzazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire



adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Articolo 20**

### **Modalità di voto**

**20.** Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 21**

#### **Competenza e poteri dell'organo amministrativo**

**21.** All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

### **Articolo 22**

#### **Composizione dell'organo amministrativo**

**22.1** La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri.

**22.2** L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

### **Articolo 23**

#### **Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo**

**23.1** Il consiglio di amministrazione è nominato per un periodo fino a tre esercizi ed è rieleggibile.

**23.2** Al fine di garantire che la società sia gestita secondo principi di neutralità ed imparzialità, gli amministratori sono nominati con le seguenti modalità.

Gli amministratori, vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate negli stessi modi sopra indicati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per le rispettive cariche e ogni altra informazione richiesta dalla disci-

plina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto.

Gli amministratori nominati devono comunicare senza indugio al consiglio di amministrazione la perdita dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (cd. lista di maggioranza) saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, la metà più uno degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

b) i restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste;

a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente: risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di parità di voti di lista, e quindi a parità di quoziente, l'amministratore è attribuito alle liste per sorteggio.

Qualora con le modalità sopra indicate non possa essere nomi-

nato il consiglio di amministrazione nel numero e composizione stabiliti, deve essere convocata una nuova assemblea.

**23.3** Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.

**23.4** Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

**23.5** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 c.c., con il primo o i primi non eletti della lista in cui era stato candidato il consigliere cessato ovvero, qualora tale lista non esponga il candidato, con il primo dei non eletti, indipendentemente dalla lista di appartenenza, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che dovrà essere convocata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni.

**23.6** Nella nomina di consiglieri in sostituzione di consiglieri venuti a mancare nel corso dell'esercizio l'assemblea provvede, con voto a maggioranza relativa, a sceglierli fra i candidati non eletti indicati nella lista di cui faceva parte il

consigliere da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo statuto per la carica.

Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile l'assemblea, con deliberazione da assumersi a maggioranza relativa, provvede a scegliere i consiglieri tra i nominativi designati dai soci che hanno presentato la lista cui apparteneva il consigliere venuto a mancare. I consiglieri così nominati resteranno in carica per una durata coincidente con quella degli altri amministratori.

**23.7** Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), si intenderà decaduto l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi amministratori, mediante l'applicazione della disciplina di cui al paragrafo 23.2.

**23.8** Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge

costituisce causa di decadenza dell'amministratore;

**23.9** Con il consenso unanime dei soci, ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, si potrà procedere alla nomina e sostituzione del consiglio di amministrazione senza fare ricorso alla procedura del voto di lista disciplinata nei precedenti paragrafi del presente articolo, secondo le modalità previste dalle norme del presente statuto per l'assemblea ordinaria.

#### **Articolo 24**

##### **Presidente e vice presidente del consiglio di amministrazione**

**24.1** Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, e ove lo ritenga opportuno un vice presidente.

**24.2** Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

#### **Articolo 25**

##### **Organi delegati**

**25.1** Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

**25.2** Tuttavia, non possono essere delegate ad uno o più dei

suoi componenti, né al comitato esecutivo, le seguenti attività ed operazioni:

- determinazione dei poteri del consigliere delegato;
- approvazione e/o modifica dei piani strategici/industriali e dei piani economico/finanziari della Società;
- atti di disposizione aventi ad oggetto aziende e/o rami d'azienda e/o partecipazioni societarie e/o beni immobili;
- atti di disposizione aventi ad oggetto marchi, brevetti e/o altri diritti di proprietà intellettuale e industriale;
- proposte di modifica dello statuto della Società;
- contratti con alcuno dei soci e/o con soggetti controllanti, controllati o collegati o comunque facenti parte del gruppo - ai sensi dell'art. 2359 c.c. - di ciascuno di essi;
- proposte di operazioni di fusione, scissione, scorporo;
- operazioni di partnership e/o joint venture;
- trasferimenti e/o acquisizioni di azienda e/o di rami di azienda;
- costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 2447bis e ss. c.c.;
- compravendita di immobili.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione per le materie sopra indicate sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi, arrotondati all'unità inferiore, dei consiglieri in carica.

**25.3** Il consiglio può altresì disporre che venga costituito

un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni del comitato esecutivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

**25.4** Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

**25.5** Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

**25.6** Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale almeno ogni 180 (centottanta) giorni.

**25.7** L'organo amministrativo può nominare direttori generali, determinandone i poteri.

## **Articolo 26**

### **Delibere del consiglio di amministrazione**

**26.1** Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

**26.2** La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della



riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

**26.3** Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 1 (uno) giorno.

**26.4** Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, fatti salvi i casi in cui è prevista una maggioranza qualificata.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

**26.5** Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 19.2 del presente statuto.

**26.6** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

**26.7** Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

**26.8** Il voto non può essere dato per rappresentanza.

## **Articolo 27**

### **Rappresentanza sociale**

**27.1** La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

**27.2** Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare institori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

**27.3** La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

## **Articolo 28**

### **Remunerazione degli amministratori**

**28.1** Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

**28.2** La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

## **SINDACO UNICO O COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE**

## Articolo 29

### Collegio sindacale

**29.1** Il sindaco unico o il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

**29.2** L'assemblea elegge alternativamente o il sindaco o il collegio sindacale, costituito quest'ultimo da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina il loro compenso per tutta la durata della carica.

**29.3** Il sindaco unico o, nel caso di collegio sindacale, i sindaci effettivi e i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure previste all'articolo 25.2 del presente statuto.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti (cd.

lista di maggioranza) vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente. Il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati dalle altre liste (cd. liste di minoranza) con le modalità previste all'articolo 25.2 del presente statuto, da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

In caso di sostituzione di uno dei sindaci subentra il sindaco supplente indicato per primo dalla stessa lista.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo primo indicato nell'ambito della lista di maggioranza.

Con il consenso unanime dei soci, nel caso in cui non vengano presentate liste, si potrà procedere alla nomina del sindaco unico o del collegio sindacale senza fare ricorso alla procedura del voto di lista disciplinato nel presente articolo, secondo le modalità previste dalle norme del presente statuto per l'assemblea ordinaria.

**29.4** Per tutta la durata del loro incarico il sindaco unico o, nel caso di collegio sindacale, i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

**29.5** Il sindaco o, nel caso di collegio sindacale, i sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione

del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

**29.6** Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

**29.7** Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 19.2 del presente statuto.

#### **Articolo 30**

##### **Revisione legale**

**30.1** La revisione legale dei conti. Il controllo contabile sarà esercitato, a scelta dell'assemblea ordinaria dei soci ed in ottemperanza alle disposizioni di legge, o dal sindaco unico o, nel caso di collegio sindacale, dal collegio sindacale o da un revisore legale o da una società di revisione.

**30.2** Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

#### **BILANCIO - LIQUIDAZIONE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

#### **Articolo 31**

##### **Bilancio e utili**

**31.1** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**31.2** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

## **Articolo 32**

### **Scioglimento e liquidazione**

**32.1** La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

**32.2** In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge senza indugio.

**32.3** L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.

### **Articolo 33**

#### **Clausola compromissoria**

**33.1** Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Milano.

Il Tribunale arbitrale sarà composto da un unico arbitro nominato dalla Camera arbitrale.

**33.2** L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

**33.3** Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

**33.4** L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

**33.5** Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 34**

#### **RINVIO**

34. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano

le norme in materia di società a responsabilità limitata.

F.TO: GUGLIELMO GARAGNANI

F.TO: FEDERICO ROSSI NOTAIO